

IL SEGUENTE DOCUMENTO RIPORTA I PUNTI SALIENTI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA E NON COSTITUISCE QUINDI, IN ALCUN MODO, ELEMENTO VINCOLANTE AI FINI DELLA GARANZIA PER LA QUALE FA FEDE UNICAMENTE IL TESTO DI POLIZZA

ESTRATTO

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

Incendio Mutui

Polizza: 950N5499
Contraente: DEUTSCHE BANK
S.p.A.

Polizza di Assicurazione Incendio Mutui



Zurich Insurance plc
Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese
Preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3/1/08 al n.L. 00066
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l'Italia: C. Candia
Indirizzo PEC: Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it



SA UNTA'	COMP.	NUMERO POLIZZA	SOST. POL. N.	COP. PROV.	RAMO	RISC.	COD. SBU.	SBU/INTERMEDIARIO ASSICURATIVO	COD. INTERM.
1	P	950N5499			08	40	950	Middle Market - Property & Hail/	NHY

CHI ASSICURIAMO

ASSICURATO DEUTSCHE BANK SPA	RISCHI COMUNI	CODICE FISCALE/P.IVA 01340740156
VIA, NUMERO CIVICO PIAZZA DEL CALENDARIO, 3	C.A.P. 20126 LOCALITA' MILANO	DOCUMENTO EMESSO IL

DECORRENZA E DURATA DEL DOCUMENTO - MODO DI PAGAMENTO DEL PREMIO

DALLE ORE 24 DEL 30 06 2015	ALLE ORE 24 DEL 30 06 2016	DURATA 01 00 000 Anni Mesi Giorni	DISDETTA 1 MESE	RATEAZIONE Annuale	SCADENZA RATE IL 30/06
--------------------------------	-------------------------------	---	--------------------	-----------------------	---------------------------

PREMIO DA PAGARE (EUR) - NOSTRA QUOTA (al netto dell'eventuale rimborso)

	PREMIO NETTO	ACCESSORI	IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE EUR	TOTALE
Premio sino al						
Rate Successive						

PREMIO DA PAGARE (EUR) - AL 100%

	PREMIO NETTO	ACCESSORI	IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE EUR	TOTALE
Premio sino al						
Rate Successive						

COASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione è ripartita per quote fra le Compagnie indicate in riparto, e ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta del contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria.

Per tutte le altre comunicazioni inerenti il contratto esse potranno essere eseguite tramite l'Intermediario assicurativo, cui l'Assicurato ha conferito il mandato, ma esse esplicheranno effetto solo e dal momento in cui la Compagnia Delegataria, venutane a conoscenza, vi aderirà espressamente confermandone l'efficacia contrattuale. Ogni modificazione dell'assicurazione che comporti variazione scritta del contratto sarà considerata operante a condizione che l'Intermediario assicurativo abbia ottenuto il consenso da ciascuna della Compagnie Coassicuratrici.

L'impegno di tutte le Compagnie Coassicuratrici risulta dal documento contrattuale firmato da ciascuna di esse oppure dall'"Estratto Unico" firmato dalla Compagnia Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici stesse. Il Contraente o la Società di Intermediazione sua mandataria provvederà al versamento pro quota dei premi o degli importi comunque dovuti in dipendenza del contratto ad ogni singola Coassicuratrice contro rilascio delle relative quietanze, restando esplicitamente esclusa ogni e qualsiasi responsabilità solidale tra le Compagnie del riparto.

RIPARTO

N.	COMPAGNIA	COD.	QUOTA %	N.	COMPAGNIA	COD.	QUOTA %
1	Zurich Insurance plc	864	100,00	3			
2				4			

SCHEDA DI POLIZZA

Zurich Insurance Plc, Rappresentanza Generale per l'Italia (in seguito denominata Zurich) stipula la presente Polizza, le cui condizioni il Contraente dichiara di conoscere e di accettare, con:

Deutsche Bank S.p.A.

Partita I.V.A. 01340740156

Piazza del Calendario

n°3

Comune Milano

Provincia MI

C.A.P. 20126

La Polizza è stipulata per la durata di anni uno

Inizio 30 giugno 2015

Termine 30 giugno 2016

Premio soggetto a regolazione SI NO

ZURICH INSURANCE Plc
Rappresentanza Generale per l'Italia

DEUTSCHE BANK S.p.A.

Agli effetti dell'art.1341 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Contrattuali:

- Art.2** Esclusioni;
- Art.5** Effetto e cessazione della garanzia – Tacita proroga;
- Art.6** Durata e proroga della Polizza;
- Art.7** Recesso in caso di Sinistro;
- Art.8** Somma assicurata e Limite di Indennizzo per Sinistro
- Art.9** Obblighi in caso di Sinistro;
- Art.10** Esagerazione dolosa del danno;
- Art.12** Procedura per la valutazione del danno;
- Art.18** Pagamento dell'Indennizzo;
- Art.24** Regolazione del Premio;
- Art.25** Onere del pagamento del Premio.

DEUTSCHE BANK S.p.A.

GLOSSARIO

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato:

Assicurato

il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e cioè Deutsche Bank S.p.A.;

Assicurazione

il contratto di assicurazione;

Capitale Residuo

il debito residuo in linea capitale a carico del Mutuatario, relativamente al Mutuo, così come rilevabile dal piano di ammortamento finanziario o al netto di eventuali rate insolute;

Contraente

il soggetto che stipula l'Assicurazione con Zurich e cioè Deutsche Bank S.p.A. Nel presente contratto il Contraente coincide con l'Assicurato;

Esplosione

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;

Fabbricati

l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrati; affreschi e statue non aventi valore artistico, tappezzerie, tinteggiature, parquets e moquettes; impianti fissi: idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione; recinzioni, cancellate, pavimentazioni esterne; il tutto costituente garanzia ipotecaria relativamente ad un Mutuo erogato dal Contraente a favore del Mutuatario, comprese pertinenze e dipendenze nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;

Franchigia

la somma che per ogni Sinistro rimane a carico del Contraente;

Incendio

combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare;

Indennizzo

la somma dovuta da Zurich in caso di Sinistro;

Materiali incombustibili

sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;

Mutuatario

il cliente del Contraente che contrae il Mutuo;

Mutuo

il contratto stipulato tra il Contraente ed il Mutuatario avente per oggetto la concessione al Mutuatario, da parte del Contraente, di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili;

Polizza

il documento che prova l'Assicurazione stipulata dal Contraente;

Premio

la somma dovuta dal Contraente a Zurich in relazione all'Assicurazione;

Scoppio

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio;

Sinistro

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art.1 – Oggetto dell'Assicurazione

Zurich indennizza i danni materiali e diretti ai Fabbricati assicurati causati da:

- Incendio;
- fulmine;
- Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, satelliti ed altri corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti ed altri corpi celesti;
- fumo fuoriuscito a seguito di rottura improvvisa ed accidentale degli impianti di riscaldamento facenti parte dei Fabbricati medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- onda sonica provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- urto di veicoli stradali o di natanti non di proprietà e non in uso al Contraente o al Mutuatario, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica o sui corsi d'acqua.

Zurich indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse;
- i guasti alle cose assicurate causati, non sconsideratamente, allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare nella più vicina ed idonea discarica i residui del Sinistro, esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al D.Lgs. n°22 del 05/02/97 e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n.185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite del 10% dell'Indennizzo liquidabile a termini della Polizza.

Art.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) indiretti, che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
- b) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio;
- c) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare ed invasione;
- d) verificatisi in conseguenza di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) verificatisi in conseguenza di bradisismo, maremoti, terremoti ed eruzioni vulcaniche;
- f) verificatisi in conseguenza di inondazioni, alluvioni, eccesso di marea (acqua alta), mareggiate e penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica, cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;
- g) causati con dolo o colpa grave del Contraente o del Mutuatario o dei suoi familiari conviventi, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- h) causati da atti vandalici o dolosi ad opera di terzi;
- i) subiti dagli apparecchi o dagli impianti nei quali si sia verificato uno Scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;
- j) subiti da macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a seguito di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine.

Art.3 – Estensioni di garanzia

In aggiunta a quanto riportato all'art.1 – "oggetto dell'assicurazione", ed a parziale deroga di quanto riportato all'art.2 – "Esclusioni", Zurich indennizza:

I Colpa grave

i danni materiali e diretti ai Fabbricati assicurati derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente Polizza, causati con colpa grave del Contraente o del Mutuatario, dei rappresentanti legali, degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali il Contraente o il Mutuatario deve rispondere a norma di legge.

II Atti vandalici o dolosi

i danni materiali e diretti ai Fabbricati assicurati causati da atti vandalici o dolosi ad opera di terzi, anche in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse. Sono compresi altresì i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate. Qualora l'occupazione medesima si protragga per oltre cinque giorni consecutivi, verranno indennizzati i soli danni da Incendio, Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi.

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo o di sabotaggio;
- b) di imbrattamento dei muri esterni;
- c) di inondazione o frana o dispersione di liquidi;
- d) di furto, rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

- e) di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi
 - f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
 - g) causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico.
- La garanzia è prestata con applicazione di una Franchigia pari a € 1.000,00 per singolo Sinistro.

III Eventi atmosferici

i danni materiali e diretti ai Fabbricati assicurati causati da uragano, bufera, ciclone, tempesta, tromba d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve, nonché da bagnatura e/o allagamento che si verificassero all'interno dei Fabbricati, purché verificatisi attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.

Sono esclusi i danni causati da:

- a) intasamento o trabocco di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- b) inondazione e alluvione;
- c) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- d) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- e) gelo; sovraccarico di neve;
- f) cedimento, franamento o smottamento del terreno.

Sono esclusi i danni, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, subiti da:

- g) enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura e destinazione;
- h) Fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti anche se per temporanee esigenze di ripristino o manutenzione;
- i) manufatti in cemento-amianto e manufatti in materia plastica, ad eccezione delle tapparelle, per effetto di grandine;
- j) lastre, pannelli solari termici e fotovoltaici, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- k) strutture pressostatiche, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con telai portanti realizzate in qualsiasi materiale aventi manto di copertura e pareti esterne in tele normali, tessuti cerati o trattati (PVC);
- l) insegne, antenne e consimili installazioni esterne.

La garanzia è prestata con applicazione di una Franchigia pari a € 1.000,00 per singolo Sinistro.

Art.4 – Tipologie di Fabbricati assicurabili

I Fabbricati devono:

- a) costituire garanzia ipotecaria relativamente a Mutui erogati dal Contraente e sottoscritti da clienti del Contraente medesimo;
- b) essere ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano;

I Fabbricati possono essere adibiti a:

- A) civili abitazioni, uffici e studi professionali; nel caso di Mutui relativi a porzioni di fabbricato, l'intero fabbricato deve essere adibito per almeno tre quarti a tale uso;
- B) attività commerciali per la vendita al dettaglio ed all'ingrosso; escluse comunque le attività di vendita di materiali infiammabili, materiali esplosivi, esplosivi, materie plastiche espanse, oggetti in legno e vimini;
- C) attività artigianali, attività industriali; escluse comunque: attività di produzione e/o lavorazione di materiali infiammabili, materiali esplosivi, esplosivi, grassi animali e vegetali, materie plastiche espanse e non, gomma, garza, tappeti, stracci, ovatta oggetti in legno e vimini, oli in genere; cartiere; attività di lavorazione del cartone, filatura, roccatura; molini e riserie; aziende chimiche e farmaceutiche; allevamenti, mangimifici, distillerie, magazzini frigoriferi.

Sono comunque esclusi dalla presente Polizza i Fabbricati non rispondenti ai sopraindicati requisiti ed i Fabbricati in cui siano ubicati: sale giochi, discoteche, night club, cinema, teatri, ipermercati, centri commerciali; attività per trattamento e smaltimento rifiuti, estrazione petrolio e gas, produzione trasmissione e distribuzione energia, trattamento liquami; miniere, oleodotti, gasdotti, raffinerie, acquedotti.

Art.5 – Effetto e cessazione della garanzia – Tacita proroga

Per i Fabbricati oggetto di Mutui già esistenti alla data di decorrenza della Polizza, la garanzia ha effetto dalle ore 24.00 di tale data e termina alle ore 24.00 della data di scadenza della Polizza stessa.

Per i Fabbricati oggetto di Mutui sottoscritti durante l'annualità assicurativa, la garanzia avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione e terminerà alle ore 24.00 della data di scadenza della Polizza.

In caso di tacita proroga della Polizza, la garanzia relativa a ciascun Fabbricato assicurato sarà prorogata per la medesima durata.

In caso di scadenza o di estinzione anticipata o di surroga del Mutuo da parte di altri Istituti di Credito avvenuta durante l'annualità assicurativa, la garanzia per il Fabbricato assicurato oggetto del Mutuo stesso cesserà alle ore 24.00 del giorno precedente al giorno di effetto della scadenza o dell'estinzione anticipata o della surroga, senza alcun rimborso di Premio.

Art.6 – Durata e proroga della Polizza

La presente Polizza ha durata di un anno con decorrenza 30 giugno 2015 e scadenza 30 giugno 2016 e, in mancanza di apposita disdetta da inviarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 30 giorni prima della scadenza, si prorogherà per un anno e così successivamente.

Art.7 - Recesso in caso di Sinistro

Zurich può recedere dal presente contratto entro il sessantesimo giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'Indennizzo conseguenti all'avviso di Sinistro. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno trenta giorni. In caso di recesso Zurich restituirà al Contraente la parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto.

Art.8 – Somma assicurata e Limite di Indennizzo per Sinistro

La somma assicurata per ogni singolo Fabbricato garantito dalla presente Polizza risulta quella indicata nel seguente prospetto:

Somma assicurata a Primo Rischio Assoluto
€ 1.500.000,00

Resta convenuto che:

- 1) l'inserimento in garanzia di Fabbricati con somma assicurata superiore a quella sopra indicata, dovranno essere specificatamente e preventivamente concordati tra le Parti con condizioni di assicurazione stabilite di volta in volta;
- 2) in nessun caso Zurich indennizzerà per singolo sinistro:
 - somma superiore al valore, al momento del sinistro, del Capitale Residuo del Mutuo di cui il fabbricato danneggiato costituisce garanzia ipotecaria, fermo comunque il limite della somma assicurata stabilito dal seguente art. 17 - "Limite massimo di Indennizzo";
 - somma superiore ad € 10.000.000,00 cumulativamente tra tutti i Fabbricati assicurati.

Art.9 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente deve:

- a) darne avviso a Zurich entro dieci giorni dal momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza;
- b) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Zurich secondo quanto previsto dall'art.1914 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

il Contraente deve altresì:

- c) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcun Indennizzo;
- d) per i danni causati da Incendio, Esplosione, Scoppio o atti dolosi in genere, farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo nei cinque giorni successivi.

Il Contraente dovrà trasmettere a Zurich:

- e) ove prevista, copia della denuncia di cui alla lettera d);
- f) copia del piano di ammortamento finanziario del Mutuo dal quale si evince l'importo del Capitale Residuo al momento del Sinistro.

Art.10 - Esagerazione dolosa del danno

L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'Indennizzo e potrà inoltre essere valutata, ai fini del risarcimento dei danni eventualmente subiti da Zurich, in conseguenza del comportamento doloso del Contraente o del Mutuatario.

Art.11 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e da Zurich. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione di danni.

Art.12 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente da Zurich, o da un perito da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, fermo restando il diritto di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più periti da nominarsi con apposito atto.

Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale più vicino al luogo di residenza o domicilio del Contraente.

Ciascuna delle parti sostiene gli onorari e le spese del proprio perito, mentre quelli del terzo perito sono sempre ripartiti a metà.

Art.13 – Mandato dei periti

I periti devono:

- a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente art.9 – "Obblighi in caso di Sinistro";
- c) verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità degli enti assicurati e stimare il valore degli enti illesi o colpiti da Sinistro;
- d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'art.16 – "Determinazione del danno".

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art.14 – Primo rischio assoluto

L'Assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile.

Art.15 – Valore a nuovo

L'Assicurazione si intende prestata a "Valore a nuovo", intendendosi per tale la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.

Art.16 – Determinazione del danno

L'ammontare del danno verrà calcolato come segue:

- 1) Determinazione dell'ammontare del danno al momento del Sinistro

Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dei Fabbricati assicurati, escludendo il valore dell'area, applicando successivamente un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui sopra alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

- 2) Supplemento di Indennizzo Valore a nuovo

Essendo la garanzia prestata in base al Valore a nuovo si stabilisce il supplemento che aggiunto all'ammontare del danno di cui sopra determinerà l'Indennizzo complessivo.

Il pagamento del supplemento di Indennizzo sarà eseguito entro trenta giorni da quando è avvenuta l'effettiva riparazione o ricostruzione secondo il preesistente tipo e genere, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Si precisa che l'Indennizzo complessivo non potrà comunque essere superiore al Capitale Residuo al momento del Sinistro.

Art.17 - Limite massimo di Indennizzo

Salvo quanto previsto dall'art.1914 del Codice Civile, in nessun altro caso Zurich può essere tenuta a pagare per ciascun Sinistro un Indennizzo superiore alla somma assicurata.

Art.18 - Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Zurich provvede al pagamento dell'Indennizzo dovuto entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno.

Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contraente o del Mutuatario relativo al Sinistro, è facoltà di Zurich posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.

Il pagamento dell'Indennizzo verrà eseguito da Zurich nei confronti del Contraente.

Il Contraente utilizzerà l'Indennizzo corrisposto da Zurich per la riduzione del debito del Mutuatario derivante dal Mutuo

Il Contraente rilascerà a Zurich quietanza per l'Indennizzo incassato con pieno effetto liberatorio, a favore di Zurich, in relazione agli obblighi assunti da quest'ultima in base alla Polizza nei confronti del Contraente.

Il Contraente si impegna sin d'ora a manlevare ed a tenere indenne Zurich da ogni pretesa che possa essere avanzata in relazione al predetto pagamento.

Qualora il Mutuatario continui a pagare regolarmente le rate del Mutuo scadenti successivamente alla data di avvenimento del Sinistro e fino alla data d'incasso dell'Indennizzo, il Contraente dovrà restituire al Mutuatario stesso, o se del caso ai suoi aventi causa, la parte di Indennizzo corrispondente alla quota capitale delle rate pagate.

Art.19 - Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art.20 – Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dal comunicare all'Zurich l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio.

L'esistenza di altre Assicurazioni deve invece essere comunicata dal Contraente in caso di Sinistro, dandone avviso, ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile, a tutti gli assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 del Codice Civile.

Art.21 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.22 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.23 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.24 – Regolazione del Premio

- OMISSIS -

Art.25 – Onere del pagamento del Premio

Il Contraente dichiara che i Mutuatari non sostengono, né in tutto, né in parte, né direttamente, né indirettamente, l'onere economico connesso al pagamento del Premio della presente Polizza; dichiara altresì che per la stipulazione della predetta Polizza e per l'attività svolta in esecuzione della medesima non percepisce alcun compenso.

Art.26 - Elenco dei Fabbricati Assicurati

Ai fini dell'individuazione di ogni Fabbricato assicurato e del calcolo del Premio, il Contraente, su richiesta di Zurich, si impegna a mettere tempestivamente a disposizione tutta la documentazione necessaria.